



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/02/2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2019

A cura dell'Ufficio Tributi

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento	7	Pubblicità del regolamento e degli atti
2	Determinazione dell'aliquota	8	Rinvio dinamico
3	Soggetto attivo	9	Tutela dei dati personali
4	Soggetto passivo	10	Rinvio ad altre disposizioni
5	Criteri di calcolo dell'addizionale	11	Entrata in vigore del regolamento
6	Disciplina della riscossione		

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Casier, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura di **0,4** punti percentuali.

*** A decorrere dal 1° gennaio 2012 il Comune di Casier stabilisce aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale istituendo contestualmente una soglia di esenzione (comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998), come risulta dal prospettoche segue:*

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota prevista**</i>
<i>Esenzione per reddito fino a 12.000 euro*</i>	<i>0 %</i>
<i>Da 0 ai 15.000 euro</i>	<i>0,55 %</i>
<i>Da 15.000,01 a 28.000 euro</i>	<i>0,6 %</i>
<i>Da 28.000,01 a 55.000 euro</i>	<i>0,7 %</i>
<i>Da 55.000,01 a 75.000 euro</i>	<i>0,79 %</i>
<i>Oltre 75.000 euro</i>	<i>0,8 %</i>

**Tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'irpef NON è dovuta (comma 3 bis dell'art. 1 D. Lgs. 360/1998). Nel caso del superamento del predetto limite la stessa si applica al reddito complessivo. Fino al 2019 la soglia di esenzione era 10.000 euro*

***Modificato con deliberazione CC n. 12 del 25.09.2012*

**** Modificate con deliberazione CC n. 61 del 23.12.2019*

Art. 3
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Casier, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

Art. 4
Soggetto passivo

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casier alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5
Criteria di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto nell'art. 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui al l'art.165 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6
Disciplina della riscossione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 7
Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 8
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9
Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007.
Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.